

fattamente in Venezia, che molti luoghi della città n' erano picni, particolarmente le contrade di sant' Apollinare e di san Silvestro (1): decretò, che nessun giudeo, il quale si fosse fermato quindici giorni in Venezia, vi potesse più ritornare se non dopo quattro mesi. Ed anche questo decreto fu confermato, per le stesse ragioni (2), da un altro decreto del Consiglio maggiore, il dì 5 maggio 1409.

Dal medesimo decreto del senato, 7 settembre 1402, è fatto inoltre palese, che gli ebrei non solo eludevano la legge quanto ai quindici giorni della concessa dimora, ma eludevano anche quanto alla O, che dovevano portare sul petto; cosicchè frammischiavansi impunemente coi cristiani, ed abbandonavansi ad impudiche azioni con femmine cristiane (3); perciò fu decretato, che, rivocatasi qual si fosse concessione, dovessero anche gli stessi medici portare in petto visibilmente la comandata O, *capacitatis unius panis quatuor denariorum*.

Nè tutte queste precauzioni della repubblica valsero ad impedire, che gli ebrei, proscritti dalla città dominante, cercassero d' insinuarsi e di spargersi in altri luoghi e città dello stato veneto; e non solamente per esercitarvi l' usura, ma eziandio per comperarvi case e campagne. La qual cosa, perciocchè la religiosa pietà del senato riputava contraria alle divine disposizioni ed a carico e ignominia della repubblica, ossequiosissima alla religione cristiana e penetrata dal vero spirito di essa (4); perciò, con altro decreto del 26 settembre 1423, proibì, ch' eglino potessero,

(1) « In tantum quod ita multiplicave-
runt hic, quod multa loca, specialiter
sancti Apollinaris et sancti Silvestri sunt
de iis plena: nam stant XV diebus Ve-
netiis et postea XV diebus vadunt Me-
stre et revertuntur, et sic faciunt bis
in mense etc. »

(2) « Veniebant habitatum Venetias:
nam stabant XV diebus et in capite di-

» ctorum XV dierum ibant Mestre, et sta-
» bant uno die et postea revertebantur. »

(3) « Multa inhonesta committentes cum
» mulieribus. »

(4) « Non solum foenerantur, sed emunt
» et possident domos, possessiones et ter-
» ritoria, quod est contra divinum man-
» datum et in onus et infamiam nostri
» domini. »